

Indirizzo di saluto

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente della Corte di cassazione

PIETRO GAETA

Procuratore Generale della Corte di cassazione



*Coordinatori: Stanislao De Matteis e Rossana Giannaccari,
magistrati referenti della formazione decentrata
della Corte di cassazione*

Interventi

*Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali
a confronto*

CARMELO CELENTANO

Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione

AUGUSTO CHIZZINI

Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

FRANCESCO CORTESI

Consigliere Seconda sezione civile della Corte di cassazione

DARIO SIMEOLI

Consigliere di Stato

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

Professore Ordinario Università degli studi di Bari "Aldo Moro"

Conclusioni

ANGELO DANILO DE SANTIS

Professore Associato Università degli Studi Roma Tre

Διαλογοι sulla giustizia civile

La sospensione impropria del processo civile

ROMA, GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025

ORE 14,30

**CORTE DI CASSAZIONE
AULA MAGNA E VIRTUALE TEAMS**

Presentazione: Il Presidente Aggiunto, con provvedimento depositato il 28 gennaio 2025, rilevato che i difensori delle ricorrenti hanno chiesto che le Sezioni Unite si pronuncino sulla questione della c.d. sospensione anomala o atipica e della individuazione del dies a quo da cui far decorrere il relativo termine per riassumere un giudizio così sospeso, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ritenendo la questione posta di massima di particolare importanza.

Nel provvedimento si dà atto che il tema «riguarda sia la disciplina della sospensione concordata su istanza delle parti di cui all'art. 296 cod. proc. civ., sia la ricostruzione di quelle ipotesi di cd. "sospensione impropria" in senso lato, le quali comprendono le numerose e frequenti fattispecie in cui il processo subisce un periodo di stasi, o perché la sua definizione dipende dalla risoluzione di una medesima questione su cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché il giudice deve applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E».

E si rileva che nella giurisprudenza della Corte è «controverso se la sospensione impropria in senso lato del processo civile, pur diffusa nella prassi, costituisca una sospensione facoltativa *praeter* o *contra legem* e se, una volta che essa sia stata comunque disposta, le parti debbano chiedere la fissazione di un'udienza nel rispetto dell'art. 297 cod. proc. civ. e avendo riguardo a quale *dies a quo* di decorrenza del relativo termine» (a titolo esemplificativo, si richiamano Cass. Sez. 1, n. 26008 del 3/10/2024, Rv. 672509-01; Cass. Sez. T, n. 6121 del 7/03/2024, Rv. 670814-01; Cass. Sez. 2, n. 2028 del 19/01/2024, Rv. 669980-01).

Si evidenzia, inoltre, che si tratta di questione affrontata sia dalla Corte costituzionale - (sentenza n. 218 del 2021; ordinanza n. 202 del 2020) che ha «stigmatizzato la prassi della "sospensione impropria" disposta in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice» - che dal Consiglio di Stato, riguardo alla configurabilità e (a)gli effetti della c.d. sospensione impropria "in senso lato" del processo amministrativo (Cons. St., Ad. Plen. n. 4 del 22/03/2024).

La giurisprudenza della Corte di cassazione, al pari di quella del Consiglio di Stato, e la dottrina prevalente ritengono inammissibili le sospensioni del processo al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e impugnabili con regolamento di competenza i relativi provvedimenti che le dispongono.

Al riguardo, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, si deve richiamare Sez. Un. 14670 dell'1/10/2003 (Rv. 567287-01) che, risolvendo il contrasto sul punto, hanno escluso l'ammissibilità - nel nuovo quadro normativo, conseguente alla riforma del processo civile del 1990, che ha assoggettato il provvedimento di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. al regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.) - della sospensione cd. "facoltativa", non espressamente prevista dal codice di rito, ma frutto di un orientamento giurisprudenziale consolidato, e hanno affermato l'ammissibilità e la fondatezza del regolamento necessario di competenza «ogni qual volta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege».

Anche la dottrina, sul presupposto dell'eccezionalità della sospensione, della tassatività delle sue ipotesi e della mancanza di una espressa previsione legislativa, ha ripetutamente contestato la configurabilità di una sospensione discrezionale *extra legem*, sottolineando che con essa non solo il giudice si sottrae al dovere di decidere la controversia sottoposta al suo esame, ma inoltre si assiste ad una evidente lesione del diritto di azione costituzionalmente garantito. Con il conseguente favore della soluzione giurisprudenziale che ha ritenuto impugnabile, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., «ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il

ricorso debba essere accolto, ogni qual volta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege».

Non manca, però, in dottrina la tesi che ritiene legittima la sospensione impropria in senso lato del processo in ragione della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su una questione rilevante nel processo, ma sollevata da altro giudice che si fonda sulla riconduzione di tale ipotesi di sospensione in una di quelle previste dalla legge, alternativamente individuata in quella di cui all'art. 295 c.p.c. o in quella di cui all'art. 296 c.p.c.

Anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 4 del 2024, ha affermato l'ammissibilità della sospensione "impropria in senso lato" sollevata da altro giudice, su questione rilevante anche nel giudizio che viene sospeso, da ricondursi nell'ambito dell'art. 295 c.p.c. con conseguente applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 297, comma 1, c.p.c. alla riassunzione del processo sospeso.

In tale figura di sospensione in dottrina si sono state fatte rientrare le sospensioni per regolamento di competenza, per regolamento di giurisdizione, per incidente di legittimità costituzionale di una norma e per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ma a prescindere dal fatto che parte della dottrina contesta che la categoria della sospensione impropria sia idonea raggruppare, in via unitaria, le molteplici ipotesi di sospensione diverse da quelle disciplinate dagli artt. 295 e 296 c.p.c., o ad esse riconducibili, resta il fatto che le ipotesi da ultimo indicate si riferiscono pur sempre ad ipotesi di sospensione previste dalla legge e per esse è stata elaborata la definizione di "sospensione impropria in senso stretto", per distinguerla da quelle ipotesi di sospensione che vengono in gioco nella questione oggi rimessa alle Sezioni Unite, di sospensione in attesa della decisione della Corte di cassazione in altro su processo su questione rilevante in quello sospeso, o della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia, sempre su questione rimessa da altro giudice, ricondotte alla diversa categoria della c.d. "sospensione impropria in senso lato", o "anomala".

Appare, pertanto, necessaria una riflessione che consenta di valutare se, accanto alla sospensione necessaria e a quella facoltativa o concordata, possa essere consentito al giudice di disporre la sospensione del processo al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ed in caso positivo stabilire se le sospensioni di questo tipo siano riconducibili a quella di cui all'art. 295 c.p.c., come recentemente affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, o a quella di cui all'art. 296 c.p.c., come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7580 del 2013, e conseguentemente individuare quale sia il termine applicabile alla riassunzione alla cessazione della causa di sospensione, se tale termine sia perentorio o ordinatorio e, in quest'ultima ipotesi, quale conseguenza abbia la sua inosservanza, ove non ne sia stata chiesta la proroga prima della scadenza.

Il seminario si propone di esaminare le diverse prospettive e dare impulso al dibattito sul tema.

Metodologia: La sessione dei lavori è dedicata al confronto fra giudici di legittimità e di merito e accademici sul tema trattato e le sue ricadute sotto un profilo sia sostanziale sia processuale.

Destinatari: Il corso, da svolgere in modalità blended, è rivolto ai Giudici di merito, ai Consiglieri della Corte di cassazione, ai Consiglieri della Procura generale della Corte di cassazione, ai Consiglieri di Stato, all'Accademia, agli Avvocati, e all'Avvocatura dello Stato, nonché ai laureati in tirocinio presso la Corte e ai componenti dell'Ufficio del Processo.